



Regolamento per la concessione di sussidi al perfezionamento professionale e alla formazione continua da parte della CPC Autorimesse

La CPC Autorimesse con lo scopo di favorire la formazione continua e il perfezionamento professionale può erogare sussidi ad aziende e a partecipanti a corsi di formazione riconosciuti. Questo regolamento definisce i criteri ai quali i richiedenti devono rispondere, all'ammontare degli stessi e i limiti entro i quali i sussidi possono essere concessi.

1. Beneficiari

- 1.1 Collaboratori che sottostanno al CCL autorimesse (vedi Art. 13 CCL Autorimesse) di aziende sottoposte al CCL per il personale delle autorimesse (vedi Art. 3 CCL Autorimesse). A condizione che al momento della richiesta vi sia in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno 6 mesi e che l'azienda sia in regola con il pagamento dei contributi di solidarietà.
- 1.2 Aziende sottoposte al CCL per il personale delle autorimesse. A condizione che al momento della richiesta, con il collaboratore per il quale è richiesto il sussidio (vedi punto 1.1), vi sia in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno 6 mesi e che l'azienda sia in regola con il pagamento dei contributi di solidarietà.
- 1.3 La CPC Autorimesse promuove e può subsidiare direttamente corsi di formazione in collaborazione con associazioni o enti formatori riconosciuti dalla CPC Autorimesse (v. elenco enti formativi riconosciuti).

2. Corsi sussidiati per il personale soggetto al CCL Autorimesse del ramo tecnico

- 2.1 Attestato Federale di Capacità professionale, secondo l'art. 33 della legge sulla formazione professionale.
- 2.2 Corsi relativi alla formazione di Coordinatore d'officina nel ramo dell'automobile (APF).
- 2.3 Corsi relativi alla formazione di Consulente service automobilistico (APF).
- 2.4 Corsi relativi alla formazione di Meccanico diagnostico (APF).
- 2.5 Corsi relativi alla formazione di Restauratore di automobili (APF).
- 2.6 Corsi di formazione continua:
 - 2.6.1 Messa in sicurezza veicoli HV
 - 2.6.2 Manipolazione fluidi refrigeranti

- 2.6.3 Carburanti gassosi
- 2.7 Corsi affini alla professione esercitata:
 - 2.7.1 Informatica
 - 2.7.2 Elettronica
 - 2.7.3 Gestione dell'energia
 - 2.7.4 Propulsioni alternative
 - 2.7.5 Tecniche di incollaggio
 - 2.7.6 Soccorso stradale (moduli Uomo e sicurezza)
 - 2.7.7 Sicurezza dei dati in azienda
 - 2.7.8 Gestione del personale
 - 2.7.9 Tecnica della comunicazione
- 2.8 Corsi sulla sicurezza sul posto di lavoro
- 2.9 Corsi di lingue

3. Corsi sussidiati per il personale del ramo amministrativo soggetto al CCL Autorimesse

- 3.1 Impiegata/o di commercio percorso AFC per adulti art. 33 della legge sulla formazione professionale.
- 3.2 Economista aziendale
- 3.3 Certificato contabile cantonale
- 3.4 Collaboratore qualificato della contabilità
- 3.5 Corsi relativi alla formazione quale specialista finanze e contabilità (APF)
- 3.6 Assistente delle risorse umane
- 3.7 Corsi relativi alla formazione quale specialista delle risorse umane (APF)
- 3.8 Corsi relativi alla formazione quale specialista del commercio al dettaglio (APF)
- 3.9 Corsi relativi alla formazione quale specialista dell'e-commerce (APF)
- 3.10 Corsi affini alla professione esercitata:
 - 3.10.1 Informatica
 - 3.10.2 Sicurezza dati in azienda
 - 3.10.3 Gestione del personale
 - 3.10.4 Tecnica della comunicazione
- 3.11 Corsi sulla sicurezza sul posto di lavoro
- 3.12 Corsi di lingue

4. Corsi sussidiati proposti da aziende del settore dell'automobile

Corsi proposti da importatori ufficiali di automobili e da organizzazioni multimarche riconosciute che propongono concetti per officine.

5. Importi dei sussidi

- 5.1 Per i corsi dei punti 2.1 e 3.1 del regolamento l'importo del sussidio è fissato dalla CPC per ogni singolo caso in base alla documentazione presentata e ai costi sostenuti.
- 5.2 Per i corsi dei punti da 2.2 fino a 2.8 e per i corsi dei punti 3.2 fino a 3.11 del presente regolamento: 40% del costo d'iscrizione, fino ad un massimo di CHF 1'500.00.
- 5.3 Per i corsi dei punti 2.9 e 3.12 del presente regolamento, i corsi di lingue: 30% del costo d'iscrizione, fino ad un massimo di CHF 800.00
Per i corsi al punto 4 del presente regolamento: CHF 200.00 quale indennità giornaliera all'azienda, limitata ad un massimo di 5 giorni di formazione per collaboratore all'anno.
- 5.4 Per i corsi organizzati direttamente dalla CPC Autorimesse in collaborazione con le associazioni firmatarie del CCL Autorimesse o di enti formatori riconosciuti il sussidio sarà deciso di volta in volta dalla commissione. Il sussidio non potrà eccedere il 40% del costo netto del corso e l'importo massimo del sussidio è di CHF 20'000.00.
- 5.5 Per permettere alla CPC Autorimesse di definire l'importo del sussidio concesso, l'organizzatore del corso deve presentare alla stessa un preventivo dettagliato prima dell'inizio del corso. La CPC deciderà se e con che importo sussidierà il corso comunicandolo all'organizzatore. Il versamento dell'eventuale sussidio concesso avverrà alla fine del corso dietro presentazione di un consuntivo finanziario che dimostrerà il rispetto del preventivo (eventuali differenze andranno giustificate). In caso di necessità l'organizzatore del corso può chiedere, prima della fine del corso, un anticipo del sussidio concesso per un importo massimo dell'80% dell'importo concesso.

6. Condizioni per ottenimento del sussidio

Per avere diritto ad un sussidio i corsi devono tenersi in Svizzera e devono essere proposti da enti formativi svizzeri riconosciuti. Eventuali deroghe devono essere richieste alla CPC a cui spetta la decisione finale.

L'eventuale sussidio erogato da altri enti verrà dedotto dall'importo di base per il calcolo del sussidio da parte della CPC Autorimesse (es. costo del corso CHF 5'000.00, sussidio della confederazione CHF 2'000.00, base per il calcolo del sussidio della CPC CHF 3'000.00).

Il sussidio è sempre inteso per persona e per corso.

I corsi per il personale del ramo tecnico sussidiati sono prevalentemente quelli proposti da UPSA.

I corsi per il personale del ramo amministrativo sono prevalentemente quelli proposti da SIC Ticino.

Il rispetto dei termini fissati in questo regolamento per l'invio della richiesta è condizione inderogabile per l'ottenimento del sussidio.

Il sussidio non è concesso a partecipanti e/o aziende per corsi di formazione organizzati direttamente dalla CPC Autorimesse in collaborazione con associazioni o enti formatori riconosciuti e sussidiati in base al punto 5.5 del presente regolamento. Questi corsi indicano la CPC Autorimesse tra gli organizzatori della formazione e sono fruibili da tutta la comunità contrattuale.

Il sussidio non è concesso per la formazione professionale di base, già sussidiata da Confederazione e Cantoni.

7. Procedura per richiesta sussidio

Le richieste di sussidio dovranno pervenire alla segreteria della CPC Autorimesse utilizzando l'apposito formulario compilabile on-line su:

<http://www.cpcdiverse-ti.ch/cpcview.php?id=6>

7.1 Per i corsi dei punti 2 e 3 del presente regolamento:

La richiesta deve pervenire alla CPC entro 12 mesi dalla data della fattura del corso di formazione o dal rilascio di un attestato di partecipazione.

Al formulario dovranno essere allegati le copie dei seguenti documenti:

- Attestato di frequenza, diploma o certificato (con indicazione del nome)
- Fattura del corso
- Ricevuta del pagamento del corso
- Ricevute e documentazione di eventuali sussidi erogati da altri enti per il corso
- Numero del conto sul quale versare il sussidio

7.2 Per i corsi al punto 4 del presente regolamento:

La richiesta deve essere inviata una volta all'anno per l'insieme dell'azienda entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo per il quale si richiedono i sussidi.

Per ogni collaboratore deve essere compilato l'apposito formulario on-line su:

<http://www.cpcdiverse-ti.ch/cpcview.php?id=6>

Al formulario dovranno essere allegati le copie dei seguenti documenti:

- Attestati di frequenza (con indicazione del nome del partecipante)
- Fatture dei corsi
- Numero del conto sul quale versare il sussidio

7.3 Se un dipendente frequenta di propria iniziativa una formazione professionale continua, senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro, e desidera chiedere il sussidio, la Commissione paritetica sarà legittimata ad informare il suo datore di lavoro del conseguimento della formazione.

8. Disposizioni finali

8.1 In caso di contestazioni decide inappellabilmente la CPC Autorimesse.

8.2 La CPC Autorimesse si riserva di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento. Unicamente il regolamento valido alla data del corso di formazione sussidiato sarà applicato.


9. Approvazione

Il presente regolamento, che annulla e sostituisce ogni regolamento precedente, è stato approvato dalla CPC Autorimesse nella sua assemblea del 26 giugno 2024.

La sua entrata in vigore è fissata retroattivamente al 1° gennaio 2024.

Per la CPC Autorimesse:

Il presidente



Enrico Camenisch

Il segretario



Petra Capelli